



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 29 marzo 2016

Seduta pubblica Sessione I ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 30

Presidente Francesco Bruzzone

Consigliere Segretario Claudio Muzio

O.d.g. n. 508

Deliberazione n. 8

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE DEL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE LAVAGNA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)), ARTICOLO 26, COMMA 3.

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la parte terza recante norme in materia di difesa del suolo, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) le cui funzioni sono demandate alle Autorità di bacino distrettuale, previa emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio, ed ha previsto, peraltro, all'articolo 170, comma 2 bis, la proroga dell'Autorità di bacino sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di costituzione dell'Autorità distrettuale;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione delle legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato il

regime previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) e, in particolare:

- l'articolo 17, comma 3, che individua quali organi dell'Autorità di bacino regionale il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, la Giunta regionale e il Comitato tecnico di bacino;
- gli articoli 18, comma 1, e 26, comma 3, che prevedono che il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approvi i piani di bacino, anche a stralcio, le varianti sostanziali ai piani vigenti nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, nonché le modifiche o le integrazioni ai piani che incidono significativamente sulle loro previsioni;
- l'articolo 25 che definisce le procedure della formazione e delle modifiche sostanziali dei piani di bacino;
- l'articolo 27, commi 3 e 4, che dispone che i procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni alla Regione vengano conclusi dagli uffici regionali, fatti salvi i pareri, gli atti ed i provvedimenti già assunti e fermi restando i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della previgente l.r. 58/2009;

Premesso che:

- la Provincia di Genova, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino:
 - ha approvato, con deliberazione del Consiglio provinciale 9 aprile 2002, n. 29, il piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico del torrente Lavagna;
 - ha avviato nel novembre 2011, ai sensi della previgente l.r. 58/2009, la procedura di modifica sostanziale a detto piano, resa necessaria ai fini dell'adeguamento normativo ai più recenti indirizzi, nel frattempo emanati dall'Autorità di bacino, e ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo geologico ed idraulico conseguente agli approfondimenti tematici effettuati;
- il Comitato tecnico di bacino, valutati gli elaborati oggetto di variante trasmessi dalla Provincia, ha ritenuto necessario, prima di formulare il proprio parere vincolante ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della previgente l.r. 58/2009, che la documentazione di piano fosse rielaborata tenuto conto del proprio contributo istruttorio come da nota trasmessa il 12 novembre 2012;
- la Provincia nel dicembre 2014 ha ritrasmesso gli elaborati di piano adeguati alle osservazioni del Comitato e nel marzo 2015 ha integrato la documentazione di piano con le analisi e gli effetti sul territorio prodotti dall'evento alluvionale verificatosi nell'autunno 2014;
- la Giunta regionale, nella sua qualità di organo dell'Autorità di bacino regionale ai sensi della previgente l.r. 58/2009, facendo proprio il parere favorevole del Comitato tecnico di bacino 7/2015 sulla conformità degli elaborati di piano con i criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino regionale, ha espresso, con deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2015, n. 644, il proprio parere vincolante favorevole, subordinando l'adozione della variante stessa all'ottemperanza di alcune prescrizioni, la cui preventiva verifica veniva delegata agli uffici regionali;

Dato atto che:

- in data 25 giugno 2015 la Città metropolitana di Genova, nel frattempo subentrata alla Provincia di Genova in virtù della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive

modificazioni e integrazioni, ha adottato la variante sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della previgente l.r. 58/2009, dando avvio alla fase di pubblicità;

- la Regione, a far data dal 1° luglio 2015, è subentrata nella titolarità delle funzioni relative alla pianificazione di bacino, esercitata nei termini indicati agli articoli 16 e seguenti della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della sopra citata legge regionale, i procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle soprarichiamate funzioni sono acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e le procedure di cui al Capo II della stessa l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, fermi restando i pareri, gli atti ed i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa previgente;

Dato atto che:

- all'esito della fase pubblica sono pervenute agli uffici regionali n. 9 osservazioni, riguardanti sostanzialmente gli aspetti geologici, che vengono di seguito sintetizzate:

N.	Prot./data.	Proponente	Contenuti
1	PG/2015/155579	Comune di San Colombano Certenoli	viene proposta la ripermetrazione della frana attiva codice 392 (rilevata a seguito dell'alluvione 2002) in Via Cademartori
2	PG/2015/156580	Arch. Descalzo Gabriella, per conto dei Sig. Descalzo R. e Descalzo A - Comune di San Colombano Certenoli	viene contestato l'inserimento di un'area classificata Pg4 nella carta della suscettività al dissesto derivata dalla frana attiva codice 378, (rilevata a seguito dell'alluvione 2002) nella zona del Fosso Barbarasco
3	PG/2015/156632	Arch. Descalzo Gabriella, per conto dei Sig.ri Arpe G. e Solari S. Comune di San Colombano Certenoli	viene contestato l'inserimento di un'area in classificata Pg4 nella carta della suscettività al dissesto, derivata dalla frana attiva codice 545 (rilevata a seguito dell'alluvione 2014) in località Pozza nel sottobacino del Fosso Camposasco.
4	PG/2015/160728	Comune di Neirone	4.1 viene richiesta la ripermetrazione della frana quiescente codice 171; 4.2 viene richiesta la ridelimitazione delle aree

			sottoposte al regime del vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati del Comune
5	PG/2015/163913	Peirano Rino e Peirano Adele in Comune di San Colombano Certenoli	viene contestata la perimetrazione e classificazione della frana attiva codice 323 in località Casa Cadè
6	PG/2015/163946	Comune di Moconesi	viene richiesta la ridelimitazione delle zone sottoposte al regime del vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati del Comune
7	PG/2015/162308	Comune di Tribogna –	viene richiesta la ridelimitazione delle zone sottoposte al regime del vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati del Comune
8	PG/2015/162377	Comune di San Colombano Certenoli	8.1 viene richiesta la ripermetrazione delle frane quiescenti codici 373, 327, 314, 315,284 (presentata anche da privato cod.9), 302, 303, 452, 300, 453 e delle frane attive codici 323 (presentata anche da privato osserv.5) e 324. 8.2 viene richiesta la modifica del tracciato del reticolo idrografico viene richiesta la ridelimitazione delle zone sottoposte al regime del vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati del Comune
9	PG/2015/165703	Sig.ra Queirolo Wilma – S.Colombano Certenoli	viene contestata la perimetrazione della frana quiescente codice 284 in loc. Pian Casarile

- gli uffici regionali hanno valutato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 15/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, le osservazioni pervenute come di seguito indicato e come illustrate al Comitato tecnico di bacino:

Relativamente ai movimenti franosi

<p><u>Osservazione n. 1:</u> dal sopralluogo effettuato si è potuto verificare che la perimetrazione proposta dall'osservazione risulta maggiormente rispondente allo stato dei luoghi rispetto a quella cartografata nel piano adottato. L'osservazione si ritiene accoglibile quale correzione di errore materiale; ciò comporta la modifica nella cartografia della franosità reale tavola n. 231040 della frana codice n.392 e degli elaborati derivati.</p>
<p><u>Osservazione n. 2:</u> dal sopralluogo effettuato si è potuto verificare che il movimento franoso prodotto dall'evento alluvionale risulta in oggi stabilizzato con interventi di sistemazione e terrazzamento del pendio, è presente un'opera di protezione al piede. L'osservazione tesa ad una riclassificazione dell'area si ritiene accoglibile quale aggiornamento dello stato di fatto; ciò comporta la modifica nella cartografia della franosità reale tavola n. 231040 della frana codice n. 378 e degli elaborati derivati;</p>
<p><u>Osservazioni n. 3:</u> l'istanza non è corredata da relazione geologica, né da stralcio cartografico relativo alla proposta di ripermimetrazione, non risulta, pertanto, conforme ai criteri di cui alla DGR 265/2010 e, quindi, non accoglibile.</p>
<p><u>Osservazioni n. 4.1:</u> la relazione tecnica che correda l'istanza non fornisce una cartografia geologica di dettaglio e non risulta conforme ai criteri della DGR 265/2010. Inoltre dal sopralluogo non sono emersi elementi sufficienti per avallare la ripermimetrazione del dissesto proposta. Osservazione non accoglibile.</p>
<p><u>Osservazioni n. 5:</u> l'istanza è corredata da una relazione geologica di dettaglio comprensiva di letture di uno strumento inclinometrico e di uno stralcio cartografico con la proposta della modifica alla perimetrazione della frana in esame. Tuttavia non è definito il modello geologico e geotecnico del dissesto. Pertanto la documentazione non può ritenersi sufficientemente conforme ai criteri della DGR 265/2010. Il sopralluogo ha confermato la necessità di approfondimenti e di integrazione di indagine. Osservazione non accoglibile.</p>
<p><u>Osservazioni n. 8.1:</u> la relazione geologica a corredo dell'istanza non contiene alcuna carta di rilevamento geologico di dettaglio, gli elementi geomorfologici dei siti descritti sono insufficienti e privi di documentazione fotografica, le considerazioni fatte relativamente alle classificazioni proposte della suscettività al dissesto non sono coerenti con la metodologia applicata nel piano adottato e con i criteri di classificazione dei corpi geomorfologici di cui alla DGR 265/2010. Osservazione non accoglibile</p>
<p><u>Osservazioni n. 9:</u> la relazione tecnica allegata si riferisce alla progettazione per la costruzione di un nuovo edificio nell'area oggetto di osservazione, vengono forniti elementi volti alla fattibilità dell'intervento, le indagini non sono svolte ai fini di una proposta di ripermimetrazione di frana e, peraltro, confermano la presenza di un accumulo di frana in sito; manca una proposta cartografica di nuova perimetrazione del dissesto e di riclassificazione della suscettività. La documentazione non è conforme ai criteri della DGR 265/2010. Osservazione non accoglibile</p>

Relativamente alla carta di zonizzazione per l'applicazione del regime del vincolo idrogeologico ex R.D. n.3267/1923

<p><u>Osservazione n. 4.2:</u> nel Piano adottato le aree sottoposte al regime di vincolo idrogeologico sono state delimitate secondo la metodologia approvata con la DGR 1795/2009; i centri abitati del Comune di Neirone, rientrano quasi totalmente in aree a suscettività al dissesto elevata e, pertanto, in conformità ai soprarichiamati criteri, sono stati inseriti globalmente nelle aree a vincolo idrogeologico. Osservazione non accoglibile.</p>
<p><u>Osservazione n. 6:</u> nel Piano adottato le aree sottoposte al regime di vincolo idrogeologico sono state ridefinite secondo la metodologia approvata con la DGR 1795/2009; la metodologia applicata ha tenuto pertanto conto anche delle aree ricadenti in suscettività al dissesto elevata (Pg3a e Pg3b) e molto elevata (Pg4). I centri abitati (Campopiano, Moconesi, Lavaggi) rientrano quasi totalmente in aree a suscettività al dissesto elevata e, pertanto, sono stati inseriti globalmente nelle aree a vincolo idrogeologico. Tuttavia è, peraltro, ammissibile la riconsiderazione delle aree di fondovalle non interessate da perimetrazioni Pg3 Pg4. Osservazione parzialmente accoglibile.</p>
<p><u>Osservazione n. 7:</u> nel Piano adottato le aree sottoposte al regime di vincolo idrogeologico sono state ridefinite secondo la metodologia approvata con la DGR 1795/2009. La metodologia applicata ha tenuto pertanto conto anche delle aree ricadenti in suscettività al dissesto elevata (Pg3a e Pg3b) e molto elevata (Pg4). I centri abitati di Garbarini e di Cassanesi, esclusi nel Piano originario, rientrano in parte in aree a suscettività al dissesto elevata e pertanto sono stati inseriti globalmente nelle aree a vincolo idrogeologico. Tuttavia è, peraltro, ammissibile la riconsiderazione dell'areale di fondovalle in loc. Bassi non interessato da Pg3 Pg4. Osservazione parzialmente accoglibile</p>
<p><u>Osservazione n. 8.3:</u> Nel Piano adottato le aree sottoposte al regime di vincolo idrogeologico sono state delimitate tenendo conto della metodologia approvata con la DGR 1795/2009; la metodologia applicata ha tenuto pertanto conto anche delle aree ricadenti in suscettività al dissesto elevata (Pg3a e Pg3b) e molto elevata (Pg4). I centri abitati di versante del Comune di San Colombano, rientrano quasi totalmente in aree a suscettività al dissesto elevata e pertanto sono stati inseriti globalmente nelle aree a vincolo idrogeologico. Osservazione non accoglibile.</p>

Relativamente alla carta del reticolo idrografico:

<p><u>Osservazione n. 8.2:</u> le modifiche proposte in merito al tracciato del reticolo idrografico erano già state evidenziate, a suo tempo, dal Comune come osservazione alla DGR 1449/2012, tali osservazione erano, pertanto già state valutate e recepite dagli uffici regionali nell'ambito della definizione del reticolo idrografico regionale adottato dalla Regione. Quanto proposto dal Comune, seppur migliorativo rispetto a quanto riportato nella carta di piano vigente, risulta in ogni caso, difforme ai contenuti della carta regionale del reticolo adottata con la DGR n. 1449/2012, pertanto, al fine di non creare disorientamento nella consultazione dei rispettivi elaborati, non si ritiene di modificare l'elaborato di piano con le proposte indicate dal Comune, rinviando tali modifiche in sede di redazione del reticolo regionale.</p>

Considerato che, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, la proposta di variante di piano è stata come di seguito modificata, come previsto dall'articolo 25, comma 7, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della sottoposizione all'esame del Comitato tecnico di bacino:

- a) carta delle franosità reale tavola n. 231040:
- riperimetrazione e riposizionamento della frana codice 392;
 - riclassificazione da attiva a stabilizzata della frana codice 378;
- vengono modificate di conseguenza le seguenti carte derivate: geomorfologia, suscettività al dissesto, rischio geologico;
- b) carta dei principali vincoli territoriali tavola n. 214150 estensione delle aree di fondovalle da non assoggettare al regime del vincolo idrogeologico, come riperimetrato nello stralcio cartografico allegato al parere n. 18/2015 del Comitato Tecnico di bacino;

Dato atto che:

- il Comitato tecnico di bacino, nella seduta del 19 novembre 2015, ha valutato la compatibilità della versione definitiva della variante di piano con i criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino ed ha espresso a riguardo, ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, il proprio parere vincolante favorevole n. 18/2015;
- che la variante generale del piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico del torrente Lavagna è costituita dagli elaborati di seguito elencati che risultano adeguati, ai fini di semplificazione nell'applicazione del piano stesso, anche in ragione del nuovo riparto delle competenze conseguente all'entrata in vigore della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni:

Elaborati di Piano

- Relazione Generale
- Piano degli interventi di mitigazione del rischio
- Norme di attuazione e relativi allegati
- carta della suscettività al dissesto
- carta delle fasce di inondabilità
- carta del rischio idraulico
- carta del rischio geologico
- carta degli interventi
- carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati
- carta dei sottobacini e di ubicazione delle sezioni di chiusura

Elaborati di analisi:

- carta dell'acclività dei versanti
- carta dell'orientamento dei versanti
- carta geolitologica
- carta geomorfologica
- carta del reticolo idrografico
- carta della franosità reale
- carta idrogeologica
- carta dell'uso del suolo
- carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate
- carta degli elementi a rischio
- carta dei principali vincoli territoriali
- idrologia
- verifiche idrauliche
- catalogo dei principali movimenti franosi

Ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni soprasvolte, in qualità di organo dell'Autorità di bacino, di approvare, ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, la variante sostanziale del Piano di bacino stralcio per l'Assetto idrogeologico del torrente Lavagna, costituito dagli elaborati allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2016, n. 3 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 29 febbraio 2016;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare ai sensi dell'articolo 25, comma 9, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni la variante sostanziale al Piano di bacino stralcio per l'Assetto idrogeologico del torrente Lavagna costituito dagli elaborati di seguito elencati, allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:

Elaborati di Piano

- Relazione Generale
- Piano degli interventi di mitigazione del rischio
- Norme di attuazione e relativi allegati
- carta della suscettività al dissesto
- carta delle fasce di inondabilità
- carta del rischio idraulico
- carta del rischio geologico
- carta degli interventi
- carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati
- carta dei sottobacini e di ubicazione delle sezioni di chiusura

Elaborati di analisi:

- carta dell'acclività dei versanti
- carta dell'orientamento dei versanti
- carta geolitologica
- carta geomorfologica
- carta del reticolo idrografico
- carta della franosità reale
- carta idrogeologica
- carta dell'uso del suolo
- carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate
- carta degli elementi a rischio
- carta dei principali vincoli territoriali
- idrologia
- verifiche idrauliche
- catalogo dei principali movimenti franosi

2. di dare atto che gli elaborati della variante approvata saranno consultabili, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni,

presso la Regione ed i comuni interessati, nonché nel sito web all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/Genova/TorrenteLavagna>.

- O M I S S I S -

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato.

IL PRESIDENTE
(Francesco Bruzzone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Claudio Muzio)